

La riflessione

Fecondazione assistita, la lezione di umiltà della Consulta

Giovanni Verde

Lo scienziato ha come suo unico obiettivo quello della conoscenza e lo persegue senza essere in alcun modo condizionato. Alla coscienza degli uomini moderni è estranea l'idea che gli possano essere posti divieti e vicende come quelle vissute da Galilei sembrano aberrazioni della storia. Eppure ancora oggi la coscienza comune avverte che quando l'uomo si addentra nei meccanismi che governano la nascita e la vita degli esseri viventi è come se oltrepassasse i confini che portano in un territorio sconosciuto e pieno di insidie. Non è vero, forse, che l'uomo, come novello Icaro, vuole appropriarsi dei misteri della creazione e manipolarli, ponendosi da antagonista di chi ne è stato l'autore? E quali sono i rischi che corre l'umanità se si lascia allo scienziato piena libertà di sperimentare nel campo della riproduzione degli esseri umani? Ha cercato di dare una risposta a questi interrogativi la legge 14 febbraio 2004, n. 40 sulla fecondazione assistita. Ma era inevitabile che le soluzioni adottate finissero nel tritacarne di quanti nella legge hanno visto il tentativo di mettere il bavaglio alla ricerca scientifica. Le vicende successive ne sono state conferma. Un referendum andato a vuoto per mancanza di quorum (ma era difficile che la popolazione referendaria potesse esprimere una scelta consapevole su di un intreccio di norme assai complicato); tre interventi della Corte costituzionale (nel 2009, 2014, 2015), che ne hanno modificato notevolmente l'impianto originario; perfino una decisione della Cedu (del 2012), inutilmente appellata dal governo italiano, che ebbe a dichiarare illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto degli embrioni. È del 22 marzo scorso l'ultima sentenza della Corte che ha avuto ad oggetto gli artt. 13 e 6 della legge.

Questa volta il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni. Con la prima delle quali si era sottoposto al vaglio della Corte l'art. 13 che vieta la sperimentazione su embrioni umani e consente la ricerca su questi embrioni soltanto se si perseguono finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso (sempre che non sia disponibile una metodologia alternativa). Non sono ancora note le motivazioni della decisione e, quindi, è impossibile una valutazione e un commento. Sembra che la Corte abbia ritenuto di non potere intervenire in quanto la scelta (sulla libertà di scelta) implica un alto grado di discrezionalità, profili etici e scientifici assai complessi e richiede un accurato bilanciamento degli interessi in gioco quale è rimesso al legislatore.

Partiamo da questa ipotesi per riflettere su ciò che compete al legislatore e ciò che, invece, può fare il giudice, anche quel giu-

dice speciale che, nel nostro sistema, è la Corte costituzionale.

La nostra Costituzione fu varata in epoca in cui era in auge il positivismo. Ciò significa che i Costituenti identificarono il diritto con la legge e diedero alla Corte costituzionale il compito di controllo sull'operato del legislatore (unico «law maker», come direbbero i giuristi anglosassoni), al fine di evitare che quest'ultimo potesse tradire i principi cardine della nostra carta fondamentale. L'evoluzione successiva ha superato il disegno originario dei Costituenti. Per un'infinità di ragioni il positivismo giuridico ha subito un drastico ridimensionamento e la legge ha ceduto spazio ed è stata inglobata nel diritto, che è la risultante di meccanismi più complessi, ai quali partecipano attivamente i giudici. La stessa Corte costituzionale non è più guardiana di un testo scritto e immutabile, ma concorre ad attualizzarlo e lo strumento di cui più di frequente si avvale è quello della ragionevolezza. Invano cercheremmo nella Carta l'enunciazione di questo principio, che la Corte, tuttavia, ritiene immanente. Ma è evidente l'ampio margine di discrezionalità a disposizione di questo giudice quando si tratta di stabilire se una determinata disciplina sia e fino a quale punto sia ragionevole (anche se la valutazione è sempre fatta con riferimento a principi desumibili dagli articoli della Costituzione). Il rischio è che, per tale via, la Corte, che è pur sempre un giudice, si appropri di competenze che non le competono o che non sembrano competere. E ciò di fatto talvolta avviene anche se essa cerca sempre di giustificare le ragioni del suo intervento. Così, per fare un esempio, quando ha dichiarato illegittimo (per violazione del canone della ragionevolezza) il sistema elettorale in vigore (il cosiddetto Porcellum), ha tenuto a sottolineare che, comunque, sarebbe stato possibile votare con la disciplina residua dopo la dichiarata incostituzionalità (e ciò per scongiurare l'accusa che si fosse sovrapposta al legislatore).

Questa volta e di fronte ai problemi che pone la ricerca scientifica nel campo della procreazione la Corte ha ritenuto di dover fare un passo indietro. Si tratta - sembra avere detto - di scelte che non spettano al giudice, ma a chi, sulla base dei meccanismi della rappresentanza democratica, è chiamato a valutare e a trovare le soluzioni adeguate o, quanto meno, quelle che nell'attuale momento storico appaiono le più adeguate. Ovviamente la soluzione non è piaciuta e non piace a chi auspicava dalla Corte un indiscriminato lasciapassare per la ricerca. Al giurista, che si preoccupa anche della tenuta delle nostre istituzioni democratiche, la decisione dovrebbe piacere. Egli dovrebbe leggerla come un monito indirizzato allo stesso tempo al giudice e al legislatore. Come vi sono campi in cui è bene che il legislatore non intervenga



o che intervenga nella minore misura possibile così vi sono campi in cui è bene che il giudice lasci la parola al legislatore e abbandonino la tentazione di sovrapporsi a quest'ultimo con la pretesa di fare diritto. È una lezione di umiltà, quella della Corte, che andrebbe imitata dai troppi protagonisti delle nostre istituzioni, che non hanno timore di scavalcare i confini delle proprie competenze attribuendosi poteri di cui non sono stati investiti. Se non fosse per le tragiche vicende di questi giorni, che mettono a dura prova la democrazia del mondo occidentale, facendo diventare del tutto secondarie le preoccupazioni del giurista, potremmo dire che la corretta tenuta delle nostre istituzioni è fondata anche e soprattutto sul rispetto delle competenze tra le varie istituzioni e sulla loro leale collaborazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA